



N	RGAC
N	Reg. Sent
N	Reper.
N	Cronol.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Cosenza, **Dott. Francesco TOCCI**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n _____, promossa dalla _____, in
persona del legale _____, rappresentata e difesa
dall'Avv. Claudia Vena ed elettivamente domiciliata in Cosenza presso lo studio di quest'ultimo
alla Via V. Gentile, 12

ATTRICE

Contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione - in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in Cosenza alla Via XXIV Maggio;

E

Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto pro-tempore;

CONVENUTI-CONTUMACI

Avente ad Oggetto: opposizione ad estratto di ruolo;

Conclusioni: come rassegnate a verbale all'udienza dell'08/04/2019;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione regolarmente depositato in Cancelleria il 21/02/2019, la società opponente conveniva in giudizio la Agenzia delle Entrate- Riscossione e la Prefettura di Cosenza, per sentirsi dichiarare l'annullamento dell'estratto di ruolo intestato allo stesso per omessa notifica dei verbali prodromici e delle relative cartelle di pagamento, con le quali le venivano addebitati, secondo il ruolo, sanzioni pecuniarie derivanti da mancato pagamento di sanzioni riguardanti violazioni al codice della strada, relativamente agli anni 2007- 2011 per un importo totale pari ad Euro 4.828,65.

Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate e per la Prefettura di Cosenza, ancorché regolarmente citati, pertanto all'udienza dell'08/04/2019, presente il procuratore della sola parte attorea, il Giudice, rilevato che la causa risultava istruita con la documentazione prodotta, tratteneva la stessa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3 (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 02/10/2015, n. 19704).

Così come va ribadito che l'estratto di ruolo è valido ai fini probatori poiché è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale e consente di individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'Amministrazione.

Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del

credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito (cfr. Cass. civ. Sez. III, 09/06/2016, n. 11794).

Nel merito l'opposizione è fondata per mancata prova, da parte della società Agenzia delle Entrate – Riscossione, della idoneità della documentazione: non vi è attestazione e prova della notifica delle cartelle esattoriali nn. 03420120015199806001 – 03420140043870654001 e non vi è in atti alcun titolo interruttivo della prescrizione quinquennale, trattandosi di somme pecuniarie riguardanti sanzioni amministrative relative al codice della strada.

Quanto alle spese e competenze del presente giudizio esse vanno regolate come da dispositivo di cui appresso.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Cosenza, Dott. Francesco TOCCI, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1548/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE

- **L'opposizione** proposta dalla società

e, per l'effetto, annulla la riscossione della somma riportata dall'impugnato estratto di ruolo, allegato da parte attorea, (in relazione alle cartelle esattoriali nn. nn. 03420120015199806001 – 03420140043870654001, delle quali non vi è prova della avvenuta notifica) e riferita all'Ente impositore Prefettura di Cosenza, per un importo complessivo di €uro 4.828,65, per i suesposti motivi;

Condanna la convenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento,

che vengono liquidate in complessivi 4

, oltre rimborso forfetario, iva e cap

come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato antistatario. Spese compensate nei confronti della Prefettura di Cosenza.

Così deciso in Cosenza, il 29 Maggio 2019

Il Giudice di Pace
Dott. Francesco Tocci
Francesco Tocci

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

Oggi li 29-5-19

IL CANCELLIERE

Settimio Tancredi
Settimio Tancredi